



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione Territorio – Edilizia Privata – Patrimonio - Demanio –
Commercio – Artigianato – Industria - Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n° 158

Del 7 DIC. 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Decreto Sindacale del 10/11/2011)

Vista la nota informativa prot. N° 43421 del 29/11/2011, inviata dal locale Comando di Polizia Municipale, nella quale si dà atto che in data 26/11/2011 alle ore 01.30 ed alle ore 15.30, in località Cerro, S.S. 18 Km. 90, è stata effettuata ispezione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 presso il Circolo Privato con insegna "BLACK OR WHITE" e che nel corso di detta ispezione è stata accertata violazione agli artt. 64, comma 9, del D.Lgs. 59 del 26/03/2010 e 10 della Legge 287 del 25/08/1991;

Visti i verbali di accertata violazione n. 198R-199R-200R-201R-202R del 26/11/2011 a carico del sig. CHOUNKRIA Sudhir nato a Rahimpur (India) il 29/09/1990 e residente a Perito (SA) in via Contrada Isca Dell'Abate n°3/A, in qualità di Presidente pro tempore dell'associazione "BLACK OR WHITE" con sede in Capaccio (SA) alla Via S.S. 18 Località Cerro, da cui si evince che tale Circolo Privato non risulta più in possesso dei requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564 del 17/12/1992, essendo presenti all'esterno del Circolo varie insegne pubblicizzanti l'attività di somministrazione effettuata all'interno dello stesso. Il Circolo risulta, inoltre, avere accesso diretto dalla pubblica via, non avendo nessuna porta secondaria, ma accedendo direttamente al banco per le consumazioni;

Ritenuto che, allo stato attuale, risulta attivato in assenza dei titoli autorizzatori prescritti dalle normative vigenti un pubblico esercizio di somministrazione;

Considerato che, esaminati gli atti inviati dalla Polizia Municipale e gli atti acquisiti d'ufficio risulta provata la fondatezza dell'accertamento delle violazioni degli artt. 64 comma 9 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010 e 10 comma 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e che si riscontrano, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura cautelare prevista dall'art. 17-ter, comma 3, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, così come disposto dall'art. 10 della Legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'art. 17 del T.U.L.P.S. – n°773 del 18/06/1931;

Vista la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il D. Lgs. 59 del 26/03/2010;

Visto l'art. 17-ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 giugno 1931, n. 773 che dispone "Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione";

Ritenuto che la violazione riguarda anche la tutela della pubblica incolumità;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

al Sig CHOUNKRIA SUDHIR, come sopra generalizzato, di cessare immediatamente l'attività abusiva consistente in pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande-Tipo B, nei locali siti in località Cerro-Via S.S. 18 Km. 90 con decorrenza dal giorno della notificazione del presente provvedimento.

CON DIFFIDA

che l'inottemperanza all'ordine di cessazione dell'attività costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile della violazione, Sig. CHOUNKRIA SUDHIR, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa:

- Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo;

COMUNICA

che contro la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale di Salerno (legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale, li 7 DIC. 2011



Il Responsabile del Settore
Arch. Rodolfo SABELLI